



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere Rel.
COSMO CROLLA	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere

Oggetto:

Concordato preventivo - Fondazione - Credito dell'ente fondatore - Trattamento

Ud. 12/6/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19717/2023 R.G. proposto da

**Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori
«Tommaso Campanella» in liquidazione**, elettivamente
domiciliata in

- ricorrente -

contro

Università della Magna Graecia di Catanzaro, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale
dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 799/2023, depositata dalla Corte
d'Appello di Catanzaro il 28.6.2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
12.6.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani.



FATTI DI CAUSA

La Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori «Tommaso Campanella» (d'ora innanzi, per brevità, anche «la Fondazione») propose ai suoi creditori un concordato preventivo che venne ammesso e poi omologato dal Tribunale di Catanzaro.

La Fondazione era stata costituita dalla Regione Calabria e dall'Università della Magna Graecia (d'ora innanzi anche «l'Università»), la quale – al momento della presentazione della domanda di concordato – era creditrice della Fondazione stessa per un ingente importo, di circa € 15.000.000, maturato a vari titoli. Nella proposta di concordato tale credito è stato postergato rispetto a quelli degli altri creditori, in applicazione analogica di quanto previsto negli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c., ritenendosi il rapporto tra Università e Fondazione paragonabile a quello tra un socio e una società di capitali a ristretta base sociale oppure a quello tra un ente che «esercita attività di direzione e coordinamento» e la società assoggettata a tale attività.

L'Università della Magna Graecia, pur non opponendosi all'omologazione del concordato, contestò la postergazione dei propri crediti e avviò autonomo giudizio per l'accertamento sia del diritto alla collocazione non postergata, sia della natura parzialmente privilegiata del credito complessivo, con riferimento ai crediti per rimborso delle indennità pagate ai propri dipendenti distaccati presso la Fondazione (€ 7.290.624,77) e per rivalsa I.V.A. versata sulle somme anticipate dall'Università per i consumi di elettricità, acqua e gas metano della Fondazione (€ 1.269.125,68).

Instauratosi il contraddittorio, la domanda venne accolta dal Tribunale di Catanzaro, che pronunciò una conforme



sentenza di accertamento della natura non postergata, e in parte privilegiata, dei crediti vantati dall'Università.

La sentenza del Tribunale venne impugnata dalla Fondazione, ma fu confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, che respinse il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite anche del secondo grado.

Contro la sentenza della Corte territoriale la Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori «Tommaso Campanella» ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

L'Università si è difesa con controricorso.

Nei termini rispettivamente assegnati dalla legge prima della data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Fondazione denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2467 e 2497-*quiquies* c.c. nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (natura postergata dei crediti vantati dalla Università)».

È questo il motivo più rilevante, perché è l'unico che ripropone la fondamentale questione della legittimità della postergazione del credito dell'Università inserita nella proposta di concordato. Secondo la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere non applicabile, nel caso di specie, gli artt. 2467 e 2497-*quiquies* c.c., non avendo adeguatamente apprezzato che la struttura e l'attività della Fondazione erano del tutto equiparabili a quelle di una società di capitali, rispetto alla quale l'Università si trovava in posizione a sua volta



assimilabile a quella di un socio di s.r.l. e di un ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società.

1.1. Il motivo è infondato.

È appena il caso di ricordare il principio – che non viene messo in discussione dalla ricorrente – secondo cui l'omologa del concordato non determina un giudicato sulla natura e sul rango dei crediti concorsuali, sui quali il giudice delegato, prima, e il Tribunale, poi, si pronunciano solo ai fini del calcolo delle maggioranze per l'approvazione e del giudizio sulla legittimità della proposta e sulla fattibilità del piano. Per la risoluzione delle controversie sul rango spettante ai crediti concorsuali occorre dunque un apposito e ordinario giudizio, che è appunto quello introdotto nel presente processo.

1.1.1. Ciò posto, la Corte d'Appello ha fatto buon governo delle norme e dei principi di diritto vigenti in materia, laddove ha osservato che le disposizioni contenute negli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c. fanno parte della disciplina delle società di capitali e non possono essere applicate, per via interpretativa, ad un ente completamente diverso, qual è una fondazione.

Con riferimento all'art. 2467 c.c. – che fa parte della disciplina del tipo «società a responsabilità limitata» – il giudice del merito ha dato atto della prevalente (e condivisibile) interpretazione che ne estende l'applicabilità anche alle altre società di capitali e, in particolare, alla società per azioni di «*ridotte dimensioni*», nelle quali il socio si presume in condizioni di «*ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2476 c.c.*» (Cass. n. 16291/2018). Ma tale estensione poggia proprio sul substrato comune del diritto societario, anzi, più precisamente, del diritto delle società di capitali lucrative (per l'impossibilità di estendere l'art. 2467 c.c. alle società cooperative, v. Cass. n. 10509/2016



e, successivamente, l'art. 1, comma 239, della legge n. 205 del 2017, con riguardo ai versamenti a titolo di «prestito sociale»).

Nessuna base normativa è possibile invece rinvenire per un'esportazione dell'art. 2467 c.c. (ma lo stesso vale per l'art. 2497-*quinquies* c.c.) al di fuori della disciplina delle società di capitali, al fine di applicarlo ad un ente del tutto diverso (e disciplinato in altro libro del codice civile: artt. 14 e ss. c.c.), quale la fondazione. Basterebbe osservare – come ha fatto la Corte territoriale – che la fondazione non ha soci e non ha la funzione di remunerare il capitale versato dai fondatori, bensì soltanto quello di perseguire lo scopo indicato nell'atto costitutivo. Del tutto diverso è anche il regime del «controllo sull'amministrazione delle fondazioni», che spetta alla «autorità governativa» (art. 25 c.c.).

Non contraddice tali considerazioni il fatto che la fondazione, qualora eserciti un'impresa commerciale, è suscettibile di essere dichiarata fallita (secondo l'ordinamento attuale, di essere posta in liquidazione giudiziale) ed è ammessa a proporre ai suoi creditori, come avvenuto nel caso di specie, un concordato preventivo. Infatti, l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (*quondam* fallimento) e la proponibilità del concordato preventivo fanno parte della disciplina dell'impresa commerciale, applicabile a prescindere dalla forma giuridica in cui l'impresa viene esercitata. Viceversa, le disposizioni che la ricorrente qui assume essere state violate dalla Corte d'Appello fanno parte della disciplina legale delle società di capitali e non possono essere estese a soggetti giuridici del tutto diversi.

1.1.2. Irrilevante è poi il riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c., con cui la ricorrente contesta al giudice del merito di averle attribuito l'affermazione che «la Fondazione avrebbe natura di



società di capitali», mentre il motivo d'appello era incentrato sulla mera *assimilabilità* del rapporto instauratosi tra Università e Fondazione «Tommaso Campanella» rispetto ai rapporti tra soci e società contemplati negli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c.

Infatti, la motivazione della sentenza impugnata è tutta chiaramente volta a negare che sussista quella *assimilabilità* e, comunque, che le somiglianze costituiscano una valida base per l'applicazione analogica delle disposizioni al di fuori dell'ambito societario.

1.1.3. Infine, per completezza di esposizione, nessuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si può ravvisare per non avere la Corte d'Appello «accertato che la Fondazione Tommaso Campanella svolge attività di impresa commerciale ed ha una struttura del tutto analoga a quella di una società di capitali».

Del primo aspetto (esercizio dell'attività d'impresa) si è già precisato sopra che non è determinante ai fini dell'applicabilità del diritto delle società di capitali. Quanto al secondo aspetto (analogia di struttura), si tratta di un'osservazione che non tiene conto dei fondamentali dati normativi che segnano una differenza significativa, non solo strutturale, ma soprattutto funzionale, tra fondazioni e società di capitali.

1.1.4. In relazione al rigetto di questo primo motivo di ricorso, viene formulato, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., il seguente principio di diritto: «*La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2597-quinquies c.c., in quanto fa parte della disciplina legale delle società di capitali, non si estende al – e quindi non si applica nel – diverso caso dei finanziamenti di un ente pubblico a una fondazione da*



lui costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione».

2. Il secondo motivo censura «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 645 e 647 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (natura chirografaria del credito per rimborso delle indennità spettante al personale medico, assenza di surrogazione legale)».

Oggetto di censura in questo motivo è il riconoscimento, da parte del giudice del merito, della natura privilegiata del credito vantato dall'Università a titolo di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. per le indennità assistenziali versate al personale universitario distaccato presso la Fondazione.

In particolare, il motivo ricorso si concentra su quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte d'Appello ha ritenuto la questione della natura privilegiata del credito, *in parte qua*, coperta da giudicato, in quanto l'Università aveva ottenuto decreti ingiuntivi che non erano stati opposti dalla Fondazione. A parere della ricorrente, l'irrevocabilità dei decreti ingiuntivi impedirebbe la contestazione solo del credito, non anche della sua natura privilegiata.

2.1. Il motivo è infondato.

Secondo la ricorrente, «attesa la natura necessariamente sommaria del procedimento monitorio, il giudicato non copre ... né il titolo del credito né tantomeno i rapporti presupposti».

Si deve invece ribadire quanto questa Corte ha statuito, anche recentemente, in materia di efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile: *«il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che*



ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio» (Cass. n. 25180/2024, che cita, a sua volta, Cass. n. 22465/2018, aggiungendo la precisazione che «il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione»; conf. Cass. nn. 19113/2018; 28318/2017).

Applicati tali principi al caso qui in esame, è evidente che l'irrevocabilità dei decreti ingiuntivi – di cui la Corte d'Appello precisa che erano stati pronunciati sul presupposto che l'Università aveva pagato le indennità spettanti ai propri dipendenti distaccati presso la Fondazione – comporta la formazione del giudicato sulla fonte dell'obbligazione menzionata nei decreti, ovvero sia la surrogazione legale dell'Università nei diritti vantati dai dipendenti, la cui natura privilegiata non può essere messa in discussione.

Per completezza di motivazione, vale la pena di ricordare che la sentenza delle Sezioni unite n. 4510/2006 – spesso invocata da chi pretende di sminuire l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo irrevocabile – si occupò, in realtà, del ben



diverso problema dell'eventuale efficacia di giudicato del *parziale rigetto* della domanda nel giudizio monitorio e della proponibilità di una successiva domanda per il residuo, nel caso di *ricorso parziale* (per esempio nel caso di richiesta di ingiunzione per il pagamento del capitale e degli interessi legali, con successiva domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione). Ebbene, in tale contesto, le Sezioni unite, hanno tenuto fermo che il decreto ingiuntivo, *«divenuto definitivo per la mancata opposizione dell'intimato, ha una efficacia assimilabile a quella della sentenza, per la parte con cui ha accolto la domanda»*, stabilendo che *«non l'ha, invece, per la parte con cui l'ha respinta, perché la reiezione non è una pronuncia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel procedimento»*

La Corte d'Appello di Catanzaro ha fatto, pertanto, buon governo delle norme di diritto che si assumono violate con questo motivo di ricorso, in conformità al consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità.

3. Il terzo motivo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 645 e 647 c.p.c. e degli artt. 1203, comma 1, n. 3, e 2909 c.c., rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (natura chirografaria del credito per rimborso delle indennità spettante al personale medico, assenza di surrogazione legale)».

Anche questo motivo riguarda il riconoscimento del rango privilegiato del credito relativo al rimborso delle indennità versate al personale medico e, contesta, sotto altro profilo, il vincolo del giudicato. La ricorrente sostiene che «la Corte d'Appello ha comunque errato nell'individuare il titolo dei crediti azionati monitoriamente dall'Università Magna Graecia», nel senso che l'Università non avrebbe «fatto valere né un diritto di



surroga nel credito da retribuzione del personale "distaccato" della Fondazione né un diritto di regresso, bensì l'obbligo della Fondazione di "rimborso" o "rifusione" dei pagamenti effettuati dall'Università Magna Graecia al proprio personale dipendente, per l'attività prestata in qualità di personale "distaccato"».

3.1. Il motivo è inammissibile e l'inammissibilità prevale sull'infondatezza della prospettazione in diritto.

3.1.1. La ricorrente contesta la ricostruzione della Corte territoriale in merito all'oggetto dei procedimenti monitori, ma lo fa senza riportare, nelle parti essenziali, il contenuto dei decreti e dei relativi ricorsi, in violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione, come sancito nell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (v., per tutte, Cass. n. 8117/2022).

In secondo luogo, la Fondazione, nel mentre nega che alla base dei decreti ingiuntivi ci fosse la *causa petendi* indicata dalla Corte territoriale, non ne indica una alternativa a fondamento del pur accertato obbligo di rimborso di quanto versato ai dipendenti e, anzi, sostiene che «l'Università Magna Graecia era l'unico soggetto tenuto, e tenuto in proprio, ad effettuare il pagamento». Ma ciò sarebbe incompatibile con la stessa ingiunzione di pagamento (non indicandosi alcun titolo in forza del quale la Fondazione avrebbe dovuto effettuare il rimborso) e, quindi, inevitabilmente in contrasto con il giudicato, a prescindere da qualsiasi indagine sulla *causa petendi* del procedimento monitorio.

3.1.2. Per quanto occorrer possa, infondata è la tesi secondo cui la surrogazione legale presupporrebbe l'accertamento di una solidarietà passiva di Università e Fondazione nei confronti dei dipendenti. Infatti, l'art. 1203, n. 3, c.c. accorda la surrogazione di diritto a vantaggio di chi



effettua il pagamento essendo obbligato, non solo «con altri», ma anche «per altri».

4. Con il quarto motivo si censura «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (mancanza di interesse ad agire con riferimento alla domanda di accertamento della natura privilegiata dei crediti da rimborso I.V.A.).».

Con questo motivo la critica si rivolge contro il riconoscimento del privilegio sul credito per rimborso dell'I.V.A. di rivalsa pagata dall'Università sui consumi di elettricità, d'acqua e di gas metano della Fondazione. In particolare, la ricorrente sostiene che l'Università non aveva interesse ad agire per il riconoscimento del privilegio, a fronte dell'omologazione di un concordato preventivo nel quale era stata attestata l'inesistenza di beni sui quali potesse gravare il privilegio, con conseguente degradazione del credito al chirografo.

4.1. Il motivo è fondato.

È principio consolidato quello per cui l'interesse ad agire – la cui sussistenza deve essere verificata in particolare nelle azioni di mero accertamento – *«va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche»* (Cass. n. 12532/2024, che richiama a sua volta numerosi altri precedenti conformi).



Ciò posto, è evidente che la mera possibilità che il concordato omologato venga risolto o annullato e che venga dichiarato il fallimento non può sorreggere l'interesse ad agire dell'Università per l'accertamento del preteso privilegio previsto per l'I.V.A. di rivalsa. Infatti, da un lato, in caso di fallimento resterebbe comunque intatta la possibilità del creditore di chiedere l'ammissione al passivo in privilegio (quindi, «*senza ... l'esercizio della giurisdizione l'attore [non] soffrirebbe un danno*»); dall'altro lato, la risoluzione e la dichiarazione di fallimento sono, allo stato, «*situazioni future o meramente ipotetiche*».

5. Infine, il quinto motivo è volto a censurare «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 645 e 647 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (natura chirografaria del credito da rimborso I.V.A.)».

5.1. Anche questo motivo riguarda, sotto altro profilo, l'accertamento del rango privilegiato del credito per il rimborso dell'I.V.A. di rivalsa, sicché esso rimane assorbito per effetto dell'accoglimento del quarto motivo.

6. In definitiva, accolto il quarto motivo, rigettati i primi due motivi, dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il quinto, l'impugnata sentenza deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese dell'intero processo, comprese quelle del presente giudizio di legittimità. E ciò dovrà fare il giudice del rinvio attenendosi al seguente principio di diritto: «*Nel caso in cui venga proposto un concordato preventivo che preveda la degradazione al chirografo dei crediti di rivalsa IVA sulla base della attestata insussistenza o incapacienza dei beni su cui dovrebbe gravare il privilegio, il creditore che non intenda contestare il trattamento*



chirografario del credito nell'ambito del concordato, non ha interesse ad agire in separato giudizio per chiedere l'accertamento della natura privilegiata del credito, non potendosi ravvisare tale interesse nemmeno nella possibilità che il concordato non venga omologato o che, dopo l'omologazione, possano intervenire la risoluzione o l'annullamento e la dichiarazione di fallimento dell'impresa debitrice».

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due motivi, dichiara inammissibile il terzo motivo e assorbito il quinto, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2025.

Il Presidente
Francesco TERRUSI

